



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2012 (25.06)
(OR. en)**

11588/12

**Fascicoli interistituzionali:
2010/0312 (COD)
2011/0242 (COD)**

**SCHENGEN 51
SCH-EVAL 89
FRONT 105
CODEC 1714
COMIX 395**

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Consiglio
in data:	7 e 8 giugno 2012
n. doc. prec.:	5754/6/12 REV 6 SCHENGEN 7 SCH-EVAL 15 FRONT 8 COMIX 50 CODEC 202 6161/4/12 REV 4 SCHENGEN 9 FRONT 15 SCH-EVAL 17 COMIX 83 CODEC 292
Oggetto:	– Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

Il Consiglio GAI, nella sessione del 7 e 8 giugno 2012, ha raggiunto in merito alle proposte in oggetto un accordo politico nei seguenti termini:

- ha approvato, in questa fase, quanto al merito il testo della proposta relativa al meccanismo di valutazione Schengen che figura nel compromesso della presidenza di cui al doc. 5754/6/12 REV 6, compresa la proposta di modifica della base giuridica dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 70 del TFUE;

- ha deciso di consultare il Parlamento europeo, su base volontaria, sulla proposta relativa al meccanismo di valutazione Schengen a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del regolamento interno del Consiglio, al fine di garantire che il parere del Parlamento europeo sia preso in considerazione, nella più ampia misura possibile, dal Consiglio in tutti i suoi aspetti prima dell'adozione da parte del Consiglio del testo definitivo;
- ha approvato quanto al merito il testo della proposta relativa al ripristino del controllo di frontiera che figura nel compromesso della presidenza di cui al doc. 6161/4/12 REV 4. Su tale base, le delegazioni sono invitate a sciogliere le loro riserve sulla proposta. Il testo di compromesso della presidenza costituirà quindi la base per il primo trilogio informale con il Parlamento europeo sulla proposta.

Per quanto riguarda il testo della proposta relativa al meccanismo di valutazione Schengen, si è concluso che, successivamente ad una revisione giuridica e tecnica del testo in conseguenza della modifica della base giuridica, anche in relazione alla partecipazione di IE e UK, esso sarà trasmesso al Parlamento europeo in conformità con l'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del regolamento interno del Consiglio.

Nell'allegato sono riportate alcune dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio che sono state fatte durante la sessione in relazione al suddetto accordo politico.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione resta del parere che la base giuridica appropriata per l'adozione del meccanismo di valutazione Schengen sia l'articolo 77 TFUE e che le competenze di esecuzione per l'adozione di relazioni e raccomandazioni nell'ambito del meccanismo debbano essere delegate - in conformità con le disposizioni dell'articolo 291 TFUE - alla Commissione anziché al Consiglio. Di conseguenza, la Commissione mantiene la sua posizione su tali due questioni e si riserva espressamente di avvalersi dei diritti e dei poteri ad essa conferiti dai trattati per impugnare questi elementi del regolamento dinanzi alla Corte di giustizia.

Dichiarazione della Germania

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), è basato in particolare sull'articolo 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, adesso sostituito dall'articolo 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo tali disposizioni, l'Unione deve sviluppare una politica volta, tra l'altro, a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. L'articolo 72 del TFUE chiarisce che il titolo V di tale trattato, a cui appartiene l'articolo 77, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Dunque, sebbene le competenze legislative dell'Unione europea comprendano anche la regolamentazione dell'attraversamento delle frontiere interne, esse non si estendono all'esercizio delle competenze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

La Repubblica federale di Germania si aspetta pertanto che anche il meccanismo di valutazione riguardi soltanto la reale assenza di controlli all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne e non l'esercizio delle competenze di polizia all'interno del territorio. L'esercizio di tali competenze rientra esclusivamente nella sovranità nazionale e non è interessato dal meccanismo di valutazione.

Dichiarazione della Romania

Tenuto conto degli orientamenti politici relativi al rafforzamento della governance Schengen adottati a livello UE nel 2011, la Romania resta del parere che l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del TFUE costituisca una base giuridica appropriata su cui fondare un robusto sistema di valutazione Schengen, incentrato sull'UE.

Tuttavia, avendo altresì preso atto del parere espresso dal Servizio giuridico del Consiglio, e in uno spirito di compromesso volto a permettere di raggiungere rapidamente, a livello del Consiglio, un accordo sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, la Romania non si opporrà alla sostituzione della suddetta base giuridica con l'articolo 70 del TFUE.

Nella stessa ottica, la Romania resta convinta che lo stesso spirito di leale e costruttiva cooperazione prevarrà tra tutti gli Stati membri in riferimento ad altre questioni attinenti all'acquis di Schengen su cui il Servizio giuridico del Consiglio esprimerà un parere chiaro.
